

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE

STATUTO

*emanato con D.M. 18.11.2005
pubblicato in G.U. n. 280 del 1.12.2005
modificato con D.D. n. 1/2006 del 2.5.2006
pubblicato in G.U. n. 115 del 19.5.2006
modificato con D.D. n. 3/2009 del 3.2.2009
pubblicato in G.U. n. 47 del 26.2.2009
modificato con D.D. n. 85/2009 del 16.12.2009
pubblicato in G.U. n. 17 del 22.1.2010*

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

(Carattere e finalità dell'Istituto Italiano di Scienze Umane)

1. L'Istituto Italiano di Scienze Umane, di seguito denominato Istituto, è istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a Firenze e svolge la propria attività anche nella sede di Napoli.
2. L'Istituto svolge la propria attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione e nel rispetto della varietà degli statuti epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di più alto livello scientifico.

Art. 2

(Struttura a rete)

1. L'Istituto svolge la propria attività didattica e scientifica mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le Università italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le attività, di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.
2. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti Scuole di dottorato di ricerca operanti presso le Università di seguito elencate, aderenti al Consorzio Interuniversitario (ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n.705), denominato Istituto Italiano di Scienze Umane, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.M. 30 gennaio 2003:
 - a) Università di Bologna - Scuola Superiore di Studi Umanistici;
 - b) Università di Firenze - Istituto di Studi Umanistici;
 - c) Università di Napoli "Federico II" – Scuola Superiore di Alta Formazione;
 - d) Università di Napoli "L'Orientale" – Scuola Europea di Studi avanzati;
 - e) Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – Scuola Europea di Studi avanzati;
 - f) Università di Siena – Scuola Superiore di Studi Umanistici;
3. Le Università assicurano il coordinamento delle attività delle Scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.
4. L'Istituto può stipulare convenzioni anche con altre Università per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del

Consiglio direttivo e del Consiglio di Garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

Art. 3

(Carattere nazionale e internazionale delle attività)

1. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:
 - a) favorisce la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) assicura la possibilità per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università italiane e straniere;
 - c) si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
 - d) sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti secondo i più accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;
 - e) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;
 - f) assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;
 - g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.

Art. 4

(Attività formative e titoli)

1. Per l'assolvimento delle proprie finalità, l'Istituto promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre Università, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
3. L'Istituto potrà anche in cooperazione con altre Università, realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.

Art. 5

(Ricerca)

1. È parte integrante della attività dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.
2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprietà intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

TITOLO II

Organi dell'Istituto

Art. 6

(Organi)

Sono organi di governo della Istituto:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Consiglio dei Docenti;
- d) il Consiglio di Garanzia;

- e) il Presidente del Consiglio di Garanzia;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7
(Docenti)

1. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori universitari di prima fascia di cui all'art.15, comma 2, lett. b).
2. Cooperano all'attività didattica e scientifica nell'ambito delle attività dell'Istituto:
 - a) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le Università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
 - b) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, in conformità con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le Università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
 - c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8
(Il Direttore)

1. Il Direttore:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 - b) conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche congiuntamente ad altre Università;
 - c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei docenti;
 - d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente Statuto;
 - e) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo e del Consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;
 - g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e del Direttore Amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;
 - h) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;
 - i) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;
 - j) predispose il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - k) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Istituto, attraverso gli strumenti più idonei;
 - l) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo e dal Consiglio dei Docenti;
 - m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario;
 - n) cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività dell'istituto e la relativa offerta formativa.

2. Il Direttore, sentito il Consiglio Direttivo, può altresì delegare proprie funzioni a uno o più professori scelti tra i docenti di ruolo dell'Istituto.
È facoltà del Direttore, sentito il Consiglio Direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti all'Istituto, per collaborazioni connesse all'attività scientifica dell'Istituto.
3. Il Direttore, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma 2, può nominare, sentito il Consiglio dei Docenti, un Comitato Internazionale di Consulenza, individuando da tre a cinque esperti, scelti tra personalità di elevato prestigio nel mondo della cultura accademica internazionale, cui affidare il compito di fornire indicazioni e indirizzi finalizzati a migliorare la qualità delle azioni dell'Istituto sulla base delle esperienze dei sistemi accademici più avanzati. Il Comitato si riunisce periodicamente a Firenze per produrre un rapporto sulle materie di sua competenza. Il Comitato dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 9

(Elezione del Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio dei docenti tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. L'elezione ha effetto dal gradimento espresso dal Consiglio di Garanzia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f), entro quindici giorni dall'elezione.
4. In caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione da parte del Consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione della notizia del voto sfavorevole da parte del consiglio di Garanzia.
5. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.
7. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del Consiglio direttivo, più anziano nel ruolo.

Art. 10

(I Vicedirettori)

1. Il Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina il Vicedirettore vicario che lo coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Inoltre, al fine di coordinare le attività di ciascuna sede, può nominare, uno o più Vicedirettori.
2. Ciascun Vicedirettore:
 - a) coadiuva, per le materie delegategli, il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni con riferimento alle attività svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;
 - b) se non ne è membro, può essere invitato a riferire al Consiglio Direttivo circa le situazioni locali;
 - c) svolge le attività delegategli dal Direttore, riferendo circa l'esecuzione delle direttive impartite;
 - d) promuove l'integrazione delle attività della sede presso la quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.
3. Il Vicedirettore Vicario e i Vicedirettori durano in carica un biennio e possono essere riconfermati; cessano dalla carica con la nomina del nuovo Direttore.

Art. 11

(Composizione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da:
 - a) il Direttore dell'Istituto;
 - b) il Vicedirettore Vicario;
 - c) il Rettore designato dal Consiglio di garanzia ai sensi dell'art. 18;
 - d) cinque rappresentanti dei docenti di cui all'art. 7, comma 1;
 - e) i rappresentanti delle Scuole della rete designati uno per ciascuna Scuola ad esclusione di quella istituita presso l'Università che esprime il Rettore di cui al punto c);
 - f) un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato di cui all'art. 4 comma 1;
 - g) un rappresentante nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
2. Le rappresentanze di cui ai precedenti punti d) ed f) saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.
3. A far parte del Consiglio direttivo possono essere chiamati, fino a un massimo di tre, rappresentanti di Enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le attività dell'Istituto, un contributo la cui misura sia ritenuta congrua dal Consiglio direttivo stesso.

Art. 12

(Attività del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno, con le modalità stabilite da apposito Regolamento elettorale.
3. I consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da altro componente prescelto con le stesse modalità, e restano in carica per il restante periodo residuo del mandato.
4. Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo Consiglio.
5. Possono essere eletti nel Consiglio direttivo i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per tale regime in caso di elezione.
6. Il consiglio è presieduto dal Direttore dell'Istituto, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
7. Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo.

Art. 13

(Funzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.
2. Il Consiglio, in particolare:
 - a) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto;
 - b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto, sentito il Consiglio dei docenti;
 - c) delibera sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;

- d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di modifica dello Statuto e sui regolamenti;
- f) approva la programmazione didattica e del fabbisogno del personale docente su proposta formulata dal Direttore ed autorizza la copertura dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati dalle norme vigenti indicandone la modalità;
- g) definisce, su proposta del Direttore amministrativo, gli uffici e i servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la pianta organica del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigenziale;
- h) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;
- i) delibera sul conferimento delle attività didattiche a docenti esterni e sulla determinazione del relativo compenso, ai sensi della vigente normativa;
- j) attribuisce alle varie strutture didattiche e scientifiche le relative risorse finanziarie e di personale;
- k) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente Statuto;
- l) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali concernenti le Università.

Art. 14

(Composizione del Consiglio dei docenti)

1. Il Consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti universitari che compongono il corpo docente ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. Su materie determinate dall'art. 15, la composizione del Consiglio dei docenti è integrata da coloro che coordinano i corsi di dottorato, da coloro che dirigono le Scuole di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, nonché dai docenti di cui all'art. 7, comma 2, lett. a).

Art. 15

(Funzioni del Consiglio dei docenti)

1. Il Consiglio dei docenti :
 - a) elegge, a scrutinio segreto, il Direttore dell'Istituto;
 - b) approva le proposte di modifica dello statuto formulate dal Consiglio direttivo;
2. Il Consiglio dei docenti inoltre delibera in ordine alle seguenti materie:
 - a) istituzione, soppressione e revisione dell'organizzazione scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;
 - b) procedure di reclutamento e mobilità dei professori universitari e chiamate degli stessi, nonché ogni altro provvedimento ad essi relativo, previa autorizzazione del Consiglio direttivo in ordine alla compatibilità finanziaria;
3. Il Consiglio dei docenti esprime altresì il parere sui piani pluriennali di sviluppo, proposti dal Direttore;
4. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti, per i primi tre scrutini; a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.
5. Le delibere di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono assunte in composizione allargata del Consiglio dei docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Art. 16

(Composizione e finalità del Consiglio di Garanzia)

1. Al fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con le Università della rete di cui al precedente art. 2 è costituito il Consiglio di Garanzia, composto dai Rettori delle Università della rete stessa.
2. Partecipa al Consiglio, con diritto di voto, il Direttore dell'Istituto.

Art. 17

(Presidente del Consiglio di Garanzia)

1. Il Consiglio è presieduto di un professore universitario di prima fascia, anche fuori ruolo o in pensione, di riconosciuto prestigio scientifico, nazionale ed internazionale, che abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e alla loro diffusione.
2. Il Presidente è nominato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio direttivo, dal Consiglio di Garanzia. Dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato.
3. Il Presidente convoca il Consiglio di Garanzia, e adotta, d'intesa con il Direttore, i provvedimenti necessari per assicurare il raccordo delle attività dell'Istituto con le Università convenzionate.
4. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore dell'Istituto.

Art. 18

(Funzioni del Consiglio di Garanzia)

1. Il Consiglio di garanzia:
 - a) esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attività dell'istituto e in ordine alla programmazione didattica;
 - b) approva il piano dei dottorati afferenti alle singole Scuole;
 - c) formula proposte per il potenziamento dell'attività dell'istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre Università;
 - d) assume le deliberazioni di cui all'art. 2 comma 4;
 - e) nomina il Presidente ai sensi dell'art. 17;
 - f) esprime il gradimento sul Direttore dell'Istituto, eletto ai sensi dell'art. 9;
 - g) nomina il Presidente e i componenti del Nucleo di Valutazione;
 - h) designa il rappresentante delle Università della rete in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 19

(Nucleo di valutazione)

1. L'Istituto adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto come segue:
 - a) un membro con funzioni di presidente;
 - b) quattro membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
3. Il Presidente e i membri del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Consiglio di Garanzia, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il Nucleo delibera a maggioranza dei presenti, riuniti anche in teleconferenza, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.
5. L'Istituto assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20

(Disposizioni generali sulla funzionalità organi collegiali)

1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:
 - a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico dell'Istituto;
 - b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati;
 - c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
 - d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera c);
 - e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;
 - f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;
 - g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;
 - h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
 - i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;
 - j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti;
2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 21

(Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali)

1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.

TITOLO III
Attività e strutture didattiche e di ricerca

Art. 22
(Personale)

1. L'Istituto, con delibera del Consiglio direttivo, fissa gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.
2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.

Art. 23
(Attività amministrativa e tecnica)

1. I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto.
2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 24
(Strutture)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto può avvalersi sia di strutture proprie sia di quelle delle Università della rete.

Art. 25
(Corsi di dottorato)

1. I corsi di dottorato dell'Istituto hanno durata di tre anni accademici.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, apposito regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.

Art. 26
(Corsi di specializzazione e post-dottorali)

1. L'Istituto può istituire, nell'ambito delle altre attività di formazione post-dottorale, corsi post-dottorali con possibilità di assegnare borse di studio per tali attività, nonché master di secondo livello.

Art. 27
(Disposizioni comuni ai corsi)

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per singoli organi, le attività didattiche vengono stabilite dal Consiglio direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.

TITOLO IV
Allievi

Art. 28
(Accesso ai corsi)

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso per titoli e per esami.

2. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. I concorsi sono aperti ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.
4. Il Direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione del Consiglio direttivo, emana i bandi, che sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Le prove di concorso sono scritte e orali.
6. Il Consiglio direttivo, sentito il parere dei consigli di corso, nell'approvare il bando di concorso, stabilisce i criteri da adottare nelle prove di concorso assicurandone la coerenza con i fini statutari dell'Istituto.
7. La domanda di partecipazione al concorso non può essere presentata per più di due volte per lo stesso livello di corso.
8. Studenti e laureati di Università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del Consiglio di dottorato, i corsi della Istituto, pur non essendone allievi.

Art. 29

(Commissioni giudicatrici)

1. Ferma restando la disciplina sulla organizzazione dei dottorati di ricerca, le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.
2. Ciascuna commissione è composta, di norma, da un numero di membri non inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti tra professori di ruolo di prima fascia dell'Istituto o di altre Università, anche straniere.

Art. 30

(Graduatorie)

1. La commissione, al termine delle prove orali e in base al risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Art. 31

(Ammissione)

1. Il Direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.
2. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto è attribuito in base alla graduatoria degli idonei.

Art. 32

(Allievi stranieri)

1. Alle attività formative dell'Istituto possono essere ammessi anche studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
2. Possono essere ammessi alla Istituto anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 33

(Borse di studio e ospitalità)

1. L'istituto determina con proprio regolamento i criteri per l'assegnazione delle borse di studio e per la fruizione dell'ospitalità presso le residenze eventualmente disponibili o convenzionate.

TITOLO V
Organizzazione Amministrativa

Art. 34
(Amministrazione)

1. L'Amministrazione dell'Istituto è organizzata in uffici e servizi determinati ai sensi dell'art. 13. Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.

Art. 35
(Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. In particolare, il Direttore amministrativo:
 - a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
 - b) è responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;
 - c) propone al Consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione dell'Istituto e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;
 - d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, e dai regolamenti;
 - e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore a un dirigente dell'Istituto o di altra Università, nonché di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di provata esperienza e capacità. L'incarico, previo accordo con le parti interessate, può essere altresì temporaneamente conferito al Direttore amministrativo di altra Università.
4. Il trattamento economico del Direttore amministrativo viene determinato dal Consiglio direttivo.
5. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un dirigente nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.
6. Il rapporto di lavoro di Direttore amministrativo è di tipo subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 36
(Dirigenti)

1. I Dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore amministrativo, a dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
4. Il Consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 37

(Uffici dirigenziali)

1. Gli uffici che comportano, oltre la Direzione amministrativa, l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali, sono individuati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.

Art. 38

(Formazione e aggiornamento)

1. L'Istituto promuove ed assicura il periodico aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 39

(Funzioni disciplinari)

1. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate in conformità alle norme di stato giuridico del personale stesso.

TITOLO VI

Patrimonio e finanza

Art. 40

(Esercizio finanziario)

1. L'attività amministrativa e contabile della Istituto è riferita all'anno solare.
2. Entro tale termine il Consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
3. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale di cui all'art. 42.

Art. 41

(Fonti di finanziamento - patrimonio)

1. Le entrate della Istituto sono costituite da:
 - a) trasferimenti dello Stato;
 - b) contributi di enti pubblici e privati o di associazioni e fondazioni, nonchè proventi derivanti da contratti e convenzioni;
 - c) altre forme di finanziamento, quali proventi derivanti da attività formative o editoriali, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità.
2. L'Istituto, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione:
 - a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;
 - b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 42

(Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità)

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'Istituto è costituito, con decreto del Direttore, su designazione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da un Presidente e da due membri, esperti di comprovata qualificazione iscritti nel Registro dei revisori contabili, scelti tra i dirigenti rispettivamente appartenenti ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per un sola volta.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 44

(Regolamenti)

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso. Essi sono approvati dal Consiglio direttivo sentito, per le materie attinenti alle attività formative, il Consiglio dei Docenti.
2. I regolamenti sono emanati con decreto del Direttore ed entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'istituto.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie

Art. 46
(Il Consiglio provvisorio)

1. A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è costituito il Consiglio provvisorio, presieduto dal Direttore del Consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e composto dai Rettori delle Università di Firenze e di Napoli "Federico II", sedi dell'Istituto. Il Consiglio provvisorio svolge tutte funzioni attribuite al Consiglio Direttivo dal presente statuto.
2. Il Consiglio provvisorio svolge altresì le funzioni previste per il Consiglio dei docenti dal presente statuto.
3. Il Consiglio direttivo è costituito non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella indicata dall'art. 11; non appena costituito il Consiglio direttivo, viene costituito anche il Consiglio dei docenti.
4. Nella prima determinazione dell'organico della docenza saranno prioritariamente attivate le procedure previste dall'art. 15, comma 2, lettera b), relativamente alle discipline attualmente ricoperte da docenti che svolgono la propria attività a tempo pieno presso l'Istituto.

Art. 47
(Ultrattività dei regolamenti vigenti)

1. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti si applicano quelli delle Scuole di cui all'art. 2, dove hanno sede amministrativa i dottorati.
2. Fino all'approvazione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità si applicano le norme di cui al d.pr. 4 marzo 1982 n. 371.